

ELEMENTI MINIMI PER LA FIDEIUSSIONE

La garanzia potrà essere costituita, a scelta della società, mediante:

- a) Fideiussione bancaria o assicurativa, oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti **nell'Albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993**, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Il Ministero si riserva di effettuare le opportune verifiche presso l'IVASS della regolarità delle posizioni delle società assicurative sottoscrittrici delle fideiussioni prestate.

La fideiussione o la polizza deve essere intestata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e riferita alla procedura di assegnazione del contributo.

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una scadenza fino a 6 mesi dopo il termine del progetto.

Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del dPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.

Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

Le fideiussioni possono essere rilasciate anche in copia digitale, purché firmate digitalmente ai sensi del CAD sia del delegato dei soggetti firmatari il titolo di garanzia sia del legale rappresentante dell'Associazione.

In caso di non previsione esplicita nella fideiussione, di quanto di seguito indicato, è possibile produrre una appendice, costituita da una dichiarazione come di seguito riportata.

Facsimile

Con la presente dichiarazione si conferma che:

la soc. ass. / banca.....con la polizza n.e appendicedelsi costituisce fideiussore solidale nell'interesse dell' Associazione, titolare del contributo a valere sull'Avviso, ed in favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – sede legale in Via XX settembre, 20 -00187 Roma, fino alla concorrenza dell'importo di euro(pari al 30% dell'importo del contributo, IVA inclusa) a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni gravanti sull'Associazione

La garanzia deve prevedere:

- I. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C., e di quanto contemplato agli artt.1955 e 1957 C.C., volendo ed intendendo l'Ente garante rimanere obbligato in solido con il contraente fino alla estinzione del credito garantito;
 - II. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 C.C. per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti del Ministero;
 - III. la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
 - IV. di essere irrevocabile.
- La garanzia copre:
- eventuali danni arrecati all'Amministrazione dal mancato svolgimento del progetto presentato;
 - eventuali accertamenti di minore somme dovute alla società verificati dopo la liquidazione del saldo;
 - all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.